

**NERVO.** L'aggiunta, che l'onorevole commissario regio fa al mio emendamento, tende a rendere più efficace e più completo l'accertamento della materia imponibile di cui si tratta. Io per conseguenza l'accetto.

Credo però che invece della parola *potranno*, che sarebbe soltanto, direi, facoltativa, sarebbe forse il caso di dire *dovranno*, perchè così si rende la legge imperativa, e sarà così più efficace tanto per i contribuenti, come per il fisco.

**PRESIDENTE.** Ecco l'articolo proposto dall'onorevole Nervo coll'aggiunta fattavi dal commissario regio:

« Le rendite dei fabbricati omessi o sfuggiti nelle operazioni generali di accertamento, dovranno essere accertate ed inserite nella tabella già formata secondo la legge del 26 gennaio 1865.

« Le rettificazioni della rendita dei fabbricati colle quali si tolgono le duplicazioni e gli altri errori materiali occorsi nella compilazione delle tabelle o con cui vi si inseriscono le rendite dei fabbricati sfuggiti alla catastazione avranno il loro effetto tanto per la imposta dell'anno 1866 quanto per quella del 1867; i compensi saranno liquidati sui ruoli dell'anno corrente. »

Pongo ai voti questo articolo, che diverrà il quarto. (È approvato.)

Si procederà ora a discutere l'articolo 3 della Commissione, che ora diventa il quinto.

È così concepito:

« La tassa straordinaria del 4 per cento sulla entrata fondiaria, approvata col regio decreto 28 giugno 1866, n° 3023, è abolita.

« Però in aumento della imposta fondiaria sui beni rustici e sugli urbani, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, si pagheranno due decimi della imposta stessa.

« Questi due decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

Il deputato Amari ha presentato il seguente emendamento:

« Però in aumento dell'imposta fondiaria sui beni rustici, di cui all'articolo 1 della presente legge, si pagheranno due decimi dell'imposta stessa, e sugli urbani, di cui all'articolo 2, un decimo solamente.

« Questi decimi saranno esenti da sovrimposte comunali e provinciali. »

**AMARI.** Signori, l'emendamento che io ho l'onore di proporre tende a diminuire un poco quell'enorme peso il quale mi pare che gravi la proprietà fondiaria dello Stato: io sento che non spira aura troppo propizia al mio emendamento; cionulladimeno, siccome io ho il convincimento profondo della giustizia di esso, e perchè fortunatamente l'emendamento mio non guarda nè ad una provincia, nè ad un compartimento, ma guarda agli interessi generali, credo meritare, per avventura, la vostra attenzione.

Mi spinge ancora ad insistervi il pensiero che mi

sembra essere noi sospinti da una specie di corrente impetuosa, la quale, se c'incalza tutti nel desiderio e nell'interesse di colmare le casse dello Stato, pure non ci fa riflettere bene ai pesi gravissimi che noi veniamo ad imporre sulla proprietà. Questo mi darà occasione di poter sottoporre alla Camera brevissimamente alcune considerazioni, ch'io spero non indegne della sua attenzione.

Prima di tutto io vorrei che dai calcoli parziali, dei quali sinora ci siamo intrattenuti, ci sollevassimo un poco ad un calcolo generale, e ci rendessimo conto di quanto aggraviamo l'interesse della proprietà fondiaria in Italia. Secondo i calcoli e le operazioni della Commissione, ecco quali sono i risultati generali:

L'imposta sui beni rurali è portata a 99,000,000; quella sui beni urbani è portata, prima a 34,000,000 e poi aggiungendovi i 2/10 che ci si propongono, è portata a 41,000,000.

Tutta l'imposta fondiaria adunque ammonta a 140,000,000; e questo ancora non è tutto. Aggiungiamoci i 12,000,000 e più, che nell'articolo precedente sono stabiliti, come il contingente delle provincie venete, ed allora vedremo che l'imposta che pesa sulla proprietà in Italia, è di 152,000,000.

Ora, signori, qualunque sia il desiderio di voler riempire le casse dello Stato, bisogna sempre aver dinanzi agli occhi, di non vuotare quelle dei contribuenti, perchè finalmente la Cassa dello Stato non è una astrazione, e non può esser ricolmata che dalle casse dei proprietari e dei cittadini. Ora una imposta di 152,000,000 sopra la sola proprietà fondiaria in Italia, mi sembra che oltrepassi tutte le misure. In tutte le cose umane vi è un limite, tanto maggiormente poi nelle imposte. Non vi pare che questo limite sia ormai oltrepassato? 152,000,000, tenetelo bene a mente!

Ora, in un bilancio che non arriva a 800 milioni, i 152 milioni significano il quinto, e questa è una proporzione che non mi ricordo di aver letta nel bilancio di nessuna nazione, almeno non in quello dell'Inghilterra, nè in quello della Francia, che sono paesi prosperissimi e ricchissimi. Come volete dunque che un paese come l'Italia paghi 152 milioni sulla sua proprietà quando la grande Francia ne paga appena 164, ed al 1837 non ne pagava che 132!

Dunque una popolazione di 24 milioni pagherà quanto una nazione di 40 milioni, e con un territorio immensamente più vasto del nostro!

Questo è poco; facciamo il paragone con noi stessi. Quanto pagavamo prima del conguaglio fondiario? Per tutta la fondiaria, secondo le tabelle della Commissione, noi pagavamo lire 104,900,000, che in somma rotonda diremo 105 milioni. Oggi si arriva a 152 milioni! Badate a quello che facciamo!

Calcoliamo l'aumento sulle sole provincie che costituivano il regno d'Italia prima che fossero rivendicate le provincie venete. Noi pagavamo 105 milioni, oggi